

STATUTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

TITOLO I - NORME GENERALI

Premessa

La F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne non statali) è espressione della sollecitudine della Chiesa italiana in campo educativo per rappresentare, sostenere e fornire servizi alle scuole dell'infanzia e ai servizi educativi alla prima infanzia gestiti da enti ecclesiastici, enti religiosi o altri enti o società previste dall'ordinamento giuridico italiano, di ispirazione cristiana. L'adesione alla Federazione ha un significato ideale ed esprime la condivisione di una progettualità ecclesiale prima di essere una "necessità funzionale", pertanto si sollecitano le istituzioni scolastiche a partecipare attivamente alla vita associativa avendo in comune quegli obiettivi che derivano dall'appartenere - prima di tutto - a strutture ecclesiali o laiche di ispirazione cattolica.



Art. 01 - Costituzione, natura, sede e durata

E' costituita in Venezia una associazione (ai sensi degli articoli 14 e seguenti C.C.) sotto la denominazione "**FEDERAZIONE ITALIANA DELLE SCUOLE MATERNE - F.I.S.M. - Venezia**", in sigla "**F.I.S.M. - Venezia**" e chiamata nel presente statuto "Federazione". La Federazione promuove e rappresenta le Scuole dell'infanzia non statali della provincia di Venezia nonché promuove e rappresenta i servizi educativi alla prima infanzia della provincia di Venezia, strutture che si qualificano "cattoliche" o "di ispirazione cristiana" e, inserendosi a pieno titolo nel progetto pastorale della Chiesa locale, orientano la loro attività all'educazione integrale della personalità del bambino, in una visione cristiana dell'uomo, del mondo e della vita.

La Federazione ha durata illimitata

La Federazione ha sede a Venezia in Via Visinoni 4/ C.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 02 - La F.I.S.M. - Venezia è la continuità morale e giuridica della "Associazione Degli Asili e Scuole Materne" della provincia di Venezia (A.D.A.S.M.) costituita con atto pubblico a rogito il 03.03.1972, n. 35290 di repertorio del dott. Giuseppe Gallimberti, notaio in Venezia. Tale atto è stato modificato dall'Assemblea nel 1974, modifica che ha cambiato la denominazione dell'Associazione in "Federazione Italiana Scuole Materne" (F.I.S.M.).

Art. 03 - La F.I.S.M. - Venezia disciplina con il presente Statuto le modalità associative in modo da garantire a tutti gli associati un uniforme rapporto, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi della Federazione. Vengono affermati i principi di eleggibilità libera degli Organi amministrativi, del voto singolo di cui all'art. 2532 comma 2 del Codice Civile, il principio della sovranità dell'Assemblea dei soci, i criteri della loro ammissione ed esclusione, i criteri e le forme idonee di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni e dei bilanci

Stano Cecchi

Art. 04 - Principi

La FISM - Venezia fa propri i principi contenuti nelle dichiarazioni dell'O.N.U. sui diritti dell'infanzia, della Comunità Europea sui diritti dell'infanzia e quelli sanciti dalla Costituzione italiana. In particolare essa propugna:

- a) i diritti fondamentali di libertà e di uguaglianza;
- b) il diritto alla libertà di espressione e di educazione spirituale e religiosa;
- c) il diritto dei genitori ad istruire ed educare i figli e ad essere agevolati nell'adempimento dei compiti educativi;
- d) il diritto alla libertà di insegnamento;
- e) il diritto di enti e privati ad istituire scuole e servizi educativi alla prima infanzia;
- f) il dovere dello Stato di assicurare alle scuole non statali piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali;

Art. 05 - Finalità

La FISM - Venezia non ha scopo di lucro, è apartitica ed opera mediante attività di volontariato, prestato in modo personale, spontaneo, e gratuito, anche indiretto, esclusivamente per fini di solidarietà.

Le finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della Regione Veneto, potendosi prevedere peraltro che, in via eccezionale ed occasionale, la FISM - Venezia possa operare al di fuori di tale territorio.

La FISM - Venezia si propone fini di servizio, coordinamento, tutela e rappresentanza delle Scuole dell'infanzia federate nonché dei servizi educativi alla prima infanzia.

In particolare:

- a) coordina l'attività delle Scuole dell'infanzia non statali nonché i servizi educativi alla prima infanzia esistenti nella provincia di Venezia aderenti alla Federazione stessa;
- b) promuove, per favorire la continuità educativa scuola-famiglia e l'inserimento del bambino nel contesto sociale in cui vive, la "gestione comunitaria e collegiale" delle singole Scuole dell'infanzia nonché dei servizi educativi alla prima infanzia, intesa come attiva partecipazione alla vita dell'istituzione scolastica da parte dei genitori dei bambini iscritti e frequentanti, delle Insegnanti e degli operatori della Scuola dell'infanzia nonché dei servizi educativi alla prima infanzia;
- c) promuove la ricostituzione e la fondazione di altre Scuole dell'infanzia, lo sviluppo di quelle esistenti e la collaborazione e/o unione di Scuole dell'Infanzia esistenti;
- d) promuove la costituzione dei servizi educativi alla prima infanzia, dando assistenza alle scuole per la predisposizione dei relativi progetti educativi e garantendo la formazione del relativo personale;
- e) procura agli associati assistenza morale, giuridica, pedagogica, didattica ed amministrativa, al fine di realizzare il loro miglioramento sia sotto l'aspetto organizzativo che funzionale;
- f) rappresenta gli Enti associati, nei rapporti con le autorità civili e religiose, coordinandone le istanze e valorizzando il contributo dato dagli enti nel campo dell'educazione prescolastica e dell'assistenza alle famiglie; *si precisa, inoltre, che la rappresentanza della Federazione nei riguardi dei propri associati si estende anche all'ottenimento dei contributi previsti dal Reg. CE 657/08 e successive modificazioni "latte alle scuole" ed, in generale, ad altri contributi erogati da enti pubblici e privati;*
- g) favorisce la qualificazione e la formazione permanente delle Insegnanti e di tutti gli operatori della Scuola dell'infanzia nonché dei servizi educativi alla prima infanzia mediante iniziative di studio e di aggiornamento e di formazione, con riguardo anche ai genitori al fine di migliorarne il coinvolgimento nella vita della scuola;



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Stefano Cecchin

- h) predispone gli opportuni mezzi di informazione per rendere adeguatamente nota la propria attività;
- i) cura le attività per far sì che le Scuole siano esperienze di sostegno e di formazione delle giovani famiglie e luogo privilegiato di incontro dell'impegno attivo dei genitori, delle insegnanti religiose e laiche e degli altri operatori nella direzione della realizzazione della comunità educativa.

La Federazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà costruire, acquistare, vendere e permutare beni mobili e immobili, compiere tutte le operazioni strumentali al conseguimento dello scopo istituzionale e promuovere e partecipare a soggetti giuridici con finalità dirette o indirette simili e comunque in linea con le proprie finalità statutarie, nonché assumere ed organizzare tutte le altre iniziative direttamente connesse, accessorie ed integrative alle proprie finalità.

Sempre per lo svolgimento delle sue attività la Federazione può avvalersi della collaborazione e della partecipazione di altre organizzazioni pubbliche e/o private o associazioni di categoria del medesimo settore o con analoghe/simili finalità istituzionali.



Art. 06 - Adesione

Possono aderire alla Federazione gli enti/società di qualsiasi forma e natura giuridica tramite il rappresentante legale dell'ente gestore o un suo delegato che abbiano l'esercizio di un servizio educativo e/o educativo/assistenziale per l'infanzia e/o la prima infanzia, i quali, per statuto e/o per progetto educativo, facciano esplicito riferimento ai valori cristiani e che siano aperti a tutti i bambini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali.

Per associarsi deve essere presentata la domanda al Consiglio Direttivo con l'indicazione dei dati richiesti e l'impegno ad osservare lo statuto, i regolamenti interni della Federazione, le deliberazioni degli organi federali provinciali e a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo decide sull'accoglimento delle domande di ammissione, dandone comunicazione motivata entro 60 giorni dal ricevimento; in caso di mancata comunicazione entro il termine previsto, la domanda si intende respinta.

L'Assemblea dei soci potrà deliberare l'adesione alla F.I.S.M. - Venezia, in qualità di soci aggregati di quelle scuole dell'infanzia nonché di quei servizi educativi alla prima infanzia che lo richiedono anche se non vi è una piena adesione ai principi dettati dal presente statuto.

La F.I.S.M. - Venezia potrà aderire, in rappresentanza degli Enti associati, riservata la propria autonomia statutaria, amministrativa e patrimoniale, a quelle Istituzioni a livello interprovinciale, regionale, nazionale ed internazionale, che perseguano scopi analoghi o che favoriscano la migliore realizzazione degli scopi della Federazione.

La F.I.S.M. - Venezia garantisce agli "Enti federati" la propria autonomia statutaria ed amministrativa, ne rispetta la proprietà patrimoniale, nonché l'entità morale e giuridica.

Art. 07 - Cessazione di appartenenza alla F.I.S.M.

Le singole Istituzioni aderenti alla F.I.S.M. - Venezia cessano di appartenere alla Federazione per recesso, decadenza ed esclusione.

L'associato alla Federazione può recedere in qualunque momento ed il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo con effetto allo scadere

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima. Il socio recedente è tenuto a pagare l'intera quota associativa dell'anno corrente al momento del recesso. Decade automaticamente l'associato che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni. In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui l'associato:

- abbia danneggiato moralmente e/o materialmente in modo grave la Federazione;
- non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Avverso l'esclusione deliberata dal Consiglio è sempre possibile il ricorso al Collegio dei Probiviri entro un mese dalla notifica della delibera di esclusione.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Federazione, non possono ripetere contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio della Federazione.

Art. 08 - Funzionamento

Per conseguire le finalità di cui all'art. 5 la Federazione:

- a) costituisce a Venezia (o in altra sede ritenuta valida) un ufficio di coordinamento e di consulenza tecnica, giuridica ed amministrativa, eventualmente anche con personale dipendente;
- b) accoglie mezzi finanziari, offerte e donazioni da Enti pubblici o da privati;
- c) può servirsi del supporto dei volontari anche costituiti in un'eventuale associazione di volontariato. Attualmente la F.I.S.M. - Venezia collabora in via esclusiva con l'associazione di volontariato "Mons. Odino Spolaor".

Art. 09 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della F.I.S.M. - Venezia è indivisibile ed è costituito:

- dalle quote associative degli Enti federati, stabilite dal competente organo provinciale;
- da eventuali contributi di Enti pubblici e privati;
- da eventuali contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- da beni mobili ed immobili;
- da eredità, donazioni e lasciti;
- da ogni altro tipo di entrate.


Non esiste fusione di beni tra FISM - Venezia ed Enti federati. Ogni singolo Ente, quindi, rimane sempre l'unico ed esclusivo responsabile, titolare dei diritti e dei doveri inerenti alla sua costituzione e all'esercizio delle sue attività.

La F.I.S.M.- Venezia dispone di un fondo di dotazione di euro 15.000,00, costituito da deposito monetario di euro 15.000,00 come da certificazione bancaria.

Nello stato patrimoniale del bilancio della FISM - Venezia è istituito il Fondo Patrimoniale di Garanzia di euro 4.500,00, fondo indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi per l'intero importo.

Le quote associative sono finalizzate a sostenere la gestione ordinaria della Federazione. Il patrimonio della Federazione verrà incrementato con gli avanzi di gestione ordinaria ed altri accantonamenti in funzione delle risorse disponibili.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità della Federazione.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Art. 10 - Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale della Federazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce; entro lo stesso termine verrà presentato anche il bilancio preventivo.

La contabilità è tenuta secondo le norme civilistiche e fiscali in vigore.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione agli associati, nonché fondi, riserve o capitale.

TITOLO II - ORGANI E COMPITI

Art. 11 - Organi della Federazione

Organi della F.I.S.M. - Venezia sono:

1. Assemblea Generale della Federazione
2. Consiglio Direttivo
3. Collegio dei Probiviri
4. Revisore unico

Art. 12 - L'Assemblea generale della Federazione

L'Assemblea generale è così composta:

- a) dai legali rappresentanti pro-tempore delle Scuole dell'infanzia nonché dei servizi educativi alla prima infanzia federati, o loro delegati secondo i criteri stabiliti dal Consiglio direttivo, in misura di uno ogni Istituzione scolastica (scuola infanzia e servizio/i educativo/i alla prima infanzia);
- b) dai componenti il Consiglio direttivo della F.I.S.M. - Venezia.


Compiti dell'Assemblea provinciale:

- a) esaminare la situazione morale, educativa, giuridica, e finanziaria generale degli associati e formulare eventuali proposte al Consiglio direttivo;
- b) discutere ed approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, nonché il piano annuale di attività della F.I.S.M.- Venezia;
- c) ratificare l'accettazione o il recesso degli associati, nonché la esclusione di Enti federati, deliberate dal Consiglio direttivo
- d) eleggere ogni quattro anni, salvo motivata proroga della durata massima di 2 anni, i membri del Consiglio direttivo di sua competenza. Si auspica che le candidature siano espressione di ciascuna area del territorio;
- e) eleggere ogni quattro anni il Revisore ed il Collegio dei Probiviri, salvo motivata proroga della durata massima di 2 anni,
- f) designare i membri richiesti dagli organismi cui la F.I.S.M.-Venezia intende aderire;
- g) approvare il Regolamento provinciale e le eventuali modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno.

Su richiesta motivata di almeno 1/10 degli associati o per deliberazione del Consiglio direttivo, l'Assemblea deve essere convocata.

La convocazione, sia ordinaria che straordinaria con il relativo ordine del giorno, deve essere fatta almeno 15 giorni prima e deve essere inviata a tutti gli associati con lettera o con altro mezzo idoneo a farne conoscere il contenuto.



B

M

W

Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute e dirette dal Presidente della F.I.S.M. - Venezia eletto in occasione del rinnovo delle cariche sociali, il quale nomina un Segretario e, in caso di necessità, due scrutatori.

Quando trattasi di rinnovo delle cariche l'Assemblea eleggerà, seduta stante, un Presidente, due scrutatori ed un Segretario verbalizzatore diversi dagli Amministratori in carica.

L'Assemblea è valida quando è presente la maggioranza degli aventi diritto.

L'Assemblea può essere convocata anche in seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima.

Non raggiungendo la maggioranza in prima convocazione la riunione è valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto, purché sulla convocazione risulti l'orario della prima e della seconda convocazione.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti presenti.

Gli associati possono essere rappresentati da altri associati con delega scritta. Nel caso di legale rappresentanza di più Istituzioni scolastiche da parte di un'unica persona, questa avrà a disposizione tanti voti quante sono le Istituzioni scolastiche che legalmente rappresenta. Un associato non può assumere più di tre deleghe.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Di ogni riunione sarà redatto verbale a cura del Segretario.



Art. 13 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo della F.I.S.M. - Venezia è composto da:

- a) 9 membri eletti dall'Assemblea, fra i quali il Consiglio nominerà il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Detti membri possono essere i legali rappresentanti degli associati o loro delegati. Tra i delegati le coordinatrici delle istituzioni scolastiche non potranno superare il numero di 3 (tre).
- b) membri cooptati, fino ad un massimo di 4, scelti dallo stesso Consiglio direttivo, esperti in materie didattiche, sanitarie, legali ed amministrative. I membri cooptati sono senza diritto di voto
- c) il Consulente ecclesiastico
- d) la Rappresentante delle Religiose

Al Consiglio direttivo, che di norma dovrà riunirsi ogni trimestre, sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) eleggere i membri del Consiglio direttivo di sua competenza e provvedere alla eventuale cooptazione nel Consiglio Direttivo di persone esperte in materie didattiche, sanitarie, legali ed amministrative;
- b) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) accettare gli enti che facciano richiesta di associarsi ed escludere gli Enti federati secondo quanto previsto dallo Statuto;
- d) seguire le attività delle singole Scuole dell'infanzia nonché dei servizi educativi alla prima infanzia, rispettandone l'autonomia patrimoniale ed amministrativa, curando il migliore coordinamento sul piano morale religioso, pedagogico-didattico ed amministrativo;
- e) redigere il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce;
- f) sollecitare aiuti finanziari e sovvenzioni da parte di Enti pubblici e di privati in favore degli associati;
- g) deliberare la convocazione ordinaria ed eventualmente, straordinaria dell'Assemblea generale;

B
Silva

Almo

- h) promuovere tutte quelle iniziative di carattere pedagogico-didattico, assistenziale, amministrativo ed economico che saranno ritenute necessarie ed opportune per il potenziamento della Federazione e dei singoli associati;
 - i) stabilire la quota associativa annuale;
 - j) proporre le modifiche dello statuto;
 - k) predisporre il piano annuale delle attività;
 - l) predisporre i regolamenti interni della Federazione e le eventuali modifiche da sottoporre all'Assemblea;
 - m) deliberare gli atti di straordinaria amministrazione
- Il Consiglio direttivo è responsabile dinanzi all'Assemblea generale per quanto di sua competenza.

I membri del Consiglio direttivo restano in carica quattro anni, salvo motivata proroga della durata massima di 2 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, oppure ogni qualvolta venisse richiesto da almeno 4 Consiglieri in tal caso la riunione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta.

La sessione del Consiglio direttivo è valida quando è presente la maggioranza dei consiglieri in prima convocazione, e qualsiasi numero, con almeno un terzo dei consiglieri, in seconda convocazione dopo un'ora.

Il Consiglio direttivo potrà costituire l'Ufficio di Presidenza tra i propri membri.

Qualora i componenti del Consiglio ricoprano altri incarichi o funzioni, che possano dare adito a possibili conflitti di interesse, sono tenuti a palesare tali incarichi e/o funzioni al Consiglio Direttivo stesso che valuterà volta per volta la possibilità di conflitti di interesse da interrompere o di operazioni con parti correlate da palesare. Tali incompatibilità andranno palesate anche in fase di elezione.

Tra le incompatibilità si segnalano le cariche politiche e amministrative.

Il Presidente, ove lo ritenga opportuno o su richiesta di tre Consiglieri, può invitare alla riunione del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto, esperti nelle diverse materie che si riterranno utili.

Un consigliere decade dalla carica se non partecipa alle adunanze per tre volte consecutive, senza giustificato motivo.

Art. 14 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della F.I.S.M.- Venezia con i più ampi poteri di rappresentanza nei confronti di terzi e delle autorità.

Egli esercita tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Egli convoca e presiede le sessioni del Consiglio direttivo, vigila e dirige tutta l'attività della Federazione provinciale, convoca l'Assemblea, firma la corrispondenza e tutti gli atti dell'ufficio e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

In caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di questo, alla riunione successiva.

Il Presidente può delegare alcune proprie funzioni al Vice Presidente od ad altro componente del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento lo sostituisce il Vice Presidente con tutti i poteri e le attribuzioni.

Art. 15 - Il Consulente ecclesiastico

In seno alla Federazione provinciale della F.I.S.M. costituisce rilevanza la presenza del Consulente ecclesiastico, nominato dal Vescovo, in considerazione dell'importanza riconosciuta alla componente etico-religiosa dell'attività educativa.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Il Consulente ecclesiastico si rende garante davanti all'autorità ecclesiastica che l'indirizzo religioso e morale delle Scuole dell'infanzia nonché dei servizi educativi alla prima infanzia gestite dalle parrocchie, dalle Congregazioni religiose, e comunque di tutte le istituzioni scolastiche che aderiscono alla F.I.S.M, sia conforme agli insegnamenti della Chiesa. Sollecita e promuove, in collaborazione anche con gli uffici diocesani, l'inclusione e la valorizzazione della scuola dell'infanzia nella pastorale delle comunità locali.

Il Consulente ecclesiastico partecipa di diritto a tutte le riunioni.

Art. 16 - Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto:


a) dal Presidente

b) da due membri

I tre membri vengono eletti, scegliendoli tra gli associati, o delegati, dall'Assemblea generale della Federazione, ogni quattro anni, come previsto dall'art. 12 comma 6). Non hanno diritto a compensi e/o gettoni di presenza, salvo il rimborso di spese documentate per partecipare alle riunioni istituzionali di loro competenza.

Nella prima riunione sarà nominato il Presidente

Compito del Collegio dei Proviviri è quello di dirimere le eventuali controversie tra Scuole dell'Infanzia associate, relative al rapporto associativo o tra esse e la Federazione. Il collegio giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.



Art. 17. - Revisore Unico

Il Revisore Unico è nominato dall'Assemblea generale della Federazione, deve essere in possesso di adeguate competenze economico-contabili e potrà eventualmente essere scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali.

Il Revisore, che potrà essere scelto anche tra i non associati, non può avere altre cariche elettive nella Federazione e dura in carica come il Consiglio Direttivo. Il mandato potrà essere rinnovato.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, il Revisore decada dall'incarico, verrà senza indugio convocata l'Assemblea generale della Federazione per la nomina del nuovo Revisore.

Il Revisore ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo-contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi e comunque svolgere tutte quelle attività previste da disposizioni normative o di prassi in vigore.

Il Revisore ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto e l'eventuale assenza non ne determina la decadenza. L'attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato in apposito libro dei verbali del Revisore, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

L'attività del revisore potrà anche essere svolta a titolo gratuito.

Art. 18 - Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo.

Compiti:

a) redige i verbali delle sessioni del Consiglio direttivo;

b) cura la corrispondenza;

c) dirama gli avvisi di convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea su incarico del Presidente;

d) è responsabile della regolare tenuta degli atti e dei registri, compreso il registro degli Enti Federati e dell'elenco delle persone aventi diritto di voto nella Assemblea.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature that appears to be 'Stella Cecchi'.

Art. 19 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo.

Cura tutta la parte amministrativa e contabile della Federazione oltre ad occuparsi delle materie conferite con eventuali deleghe da parte del Consiglio Direttivo.

In particolare provvede a riscuotere i contributi ordinari e straordinari e tutti i proventi, rilasciando le quietanze per le somme introitate, e al pagamento di tutte le spese della gestione ordinaria.

È responsabile della compilazione del rendiconto annuale, alla fine di ciascun esercizio, nonché alla predisposizione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, da presentare al Consiglio direttivo
Inoltre tiene l'inventario dei beni della Federazione.

Art. 20 - Costituzione di gruppi operativi

Nell'ambito della F.I.S.M. - Venezia possono costituirsi gruppi operativi finalizzati allo studio di problematiche particolari o al Coordinamento pedagogico-didattico delle Scuole dell'infanzia federate.

Tali gruppi potranno essere costituiti tenuta presente la suddivisione della provincia di Venezia in Diocesi o in Distretti scolastici, secondo le esigenze della dimensione territoriale.

Quanto viene deciso nei suddetti livelli di partecipazione potrà essere oggetto di esame e di deliberazione del Consiglio Direttivo.

Gli incarichi saranno su base volontaria, è previsto il solo rimborso spese.

Art. 21 - Procedure e norme comuni

Le cariche sociali sono svolte gratuitamente, salvo il diritto alla rifusione delle eventuali spese incontrate nell'espletamento dell'incarico ed il rimborso delle spese di viaggio per partecipare alle riunioni. Potrà essere eventualmente previsto un compenso per l'attività svolta dal revisore unico.

Nel caso di dimissioni o di decadenza:

- a) del Presidente si provvederà alla surroga da parte del Consiglio Direttivo;
- b) di uno o più membri eletti nel Consiglio direttivo, che venissero a mancare per dimissioni o per altri motivi, si provvederà a sostituirli con i Soci che nelle elezioni seguivano con maggiore numero di voti; in mancanza di non eletti per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo ratificato dall'Assemblea nella successiva adunanza;
- c) dell'intero Consiglio direttivo,, questo rimarrà in carica per l'ordinaria amministrazione, con l'obbligo di convocare entro tre mesi l'Assemblea della Federazione per la elezione di un nuovo Consiglio direttivo.

Art. 22 - Scioglimento della Federazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento della Federazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea, approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile, sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio regionale e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 - Modifiche allo Statuto

Ogni modifica al presente Statuto, previo invio agli aventi diritto almeno 15 giorni prima, deve essere approvata dall'Assemblea generale, presenti non meno dei 2/3



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

degli aventi diritto al voto in prima convocazione e di 1/3 in seconda convocazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei presenti.

Lo Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo o di un terzo dei membri di diritto dell'Assemblea con apposita deliberazione, preventivamente iscritta all'ordine del giorno.

Nelle assemblee di modifica dello statuto non è ammesso il voto dei componenti del Consiglio Direttivo in carica.

Art. 24 -Regolamento e rinvio alla normativa vigente

Le norme di attuazione del presente Statuto potranno essere specificate in apposito Regolamento approntato dal Consiglio Direttivo e successivamente approvate dall'Assemblea.

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, valgono le norme di legge.

Visto letto ed approvato

Venezia,

Il Presidente F.I.S.M. Venezia
Stefano Cecchin

